

*Uno sguardo sull'OMPI
e
sul Diritto d'Autore*

L'irruzione delle nuove tecnologie ha prodotto uno stravolgimento dei modi di creare e di fruire dell'ingegno umano, con i quali il settore della proprietà intellettuale ha dovuto fare i conti.

La vocazione internazionale del diritto d'autore è conseguenza di due legittimi interessi:

- quello dell'autore che ambisce che la sua opera sia il più possibile conosciuta e diffusa

- quello del libero flusso della conoscenza e delle informazioni riconosciuto dalle Costituzioni nazionali e internazionali e ratificato dai Trattati internazionali, per i quali si deve promuovere e divulgare la cultura a livello transnazionale per favorirne l'apprendimento in ogni Paese.



WIPO

World Intellectual Property Organization

OMPI

Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

“Nel 21° secolo, la proprietà intellettuale è un potente mezzo di crescita economica”: ha dichiarato Kamil Idris, allora direttore generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, in occasione della I Edizione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, effettuata nel 2000.

La data del 26 aprile è stata scelta per ricordare il giorno nel quale è entrata in vigore, nel 1970, la Convenzione con la quale è stata istituita l'OMPI-WIPO. L'acronimo WIPO è visualizzato anche con l'acronimo OMPI.

La Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2009 è dedicata all'ambiente e alla promozione delle innovazioni ecocompatibili.

Il tema è “Innovazione Verde, una garanzia per l'avvenire”.

“La creatività ci permette di ristabilire il delicato equilibrio tra noi e l'ambiente” ha dichiarato Francis Gurry direttore generale dell'OMPI.



La WIPO è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, in Svizzera, che dal 1974 ha lo statuto di istituzione specializzata del sistema delle Nazioni Unite.

È stata fondata dalla "Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale", firmata il 14 luglio 1967 a Stoccolma ed entrata in vigore nel 1970.

La Convenzione, emendata il 28 settembre 1979, istituisce tre organi direttivi:

l'Assemblea generale,
la Conferenza,
il Comitato di coordinamento.

Il Segretario Generale dell'Ufficio internazionale è eletto dall'Assemblea generale.

In base all'articolo 3 della Convenzione, la WIPO ha il compito di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione degli Stati aderenti, e deve amministrare i vari trattati multilaterali che riguardano gli aspetti legali e amministrativi della Proprietà intellettuale.

Per Proprietà Intellettuale si intende:

- la proprietà industriale (invenzioni, marchi, progetti industriali e denominazioni d'origine);
- il diritto d'autore (opere creative dell'ingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia e anche i programmi per elaboratore e le banche dati intese come raccolte di opere).

La WIPO dispone di risorse finanziarie significative, indipendenti dai contributi dei suoi stati membri. Per il 2006, oltre il 90% delle sue entrate di circa 500 milioni di franchi svizzeri, è stato generato dalla raccolta delle rette da parte dell'*International Bureau* (IB) tramite i sistemi di registrazione e iscrizione della proprietà intellettuale da esso amministrati (il Patent Cooperation Treaty, il Sistema Madrid per i marchi registrati e il Sistema L'Aja per i progetti industriali).

Gran parte delle attività e delle risorse dell'organizzazione sono dedicate a sviluppare la cooperazione tra i vari paesi.

Per conto degli Stati membri sviluppa un variegato programma di lavoro avente le seguenti finalità:

- armonizzare la legislazione e le procedure nazionali, in tema di proprietà intellettuale;
- fare da tramite per l'applicazione internazionale dei diritti di proprietà intellettuale;
- promuovere l'interscambio di informazioni, in materia di proprietà intellettuale;
- prestare assistenza tecnico giuridica agli stati che la richiedano;
- facilitare la soluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale nel settore privato;
- spingere all'uso delle tecnologie informatiche e di Internet, come strumento per il reperimento, l'accesso e l'utilizzazione di informazioni efficaci nell'ambito della proprietà intellettuale.

La WIPO conta attualmente 186 Paesi membri e amministra 28 trattati internazionali.

L'Italia ha aderito sin dalla costituzione all'organizzazione.

L'attuale direttore generale della WIPO è Francis Gurry, in carica dal 1 ottobre 2008.

Sito Internet: <http://www.wipo.int/>

La Convenzione Universale di Berna

La Convenzione Universale di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche è il primo accordo internazionale sottoscritto per assicurare un'efficace tutela in materia di diritto d'autore.

In base all'art.1 i Paesi ai quali si applica sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche.

La Convenzione Universale di Berna ha sancito 3 principi fondamentali:

- 1° principio del trattamento nazionale o del trattamento reciproco, per il quale un'opera straniera deve godere della stessa protezione garantita ad un'opera nazionale
- 2° principio della tutela automatica, per il quale un'adeguata protezione si ottiene senza specifiche formalità
- 3° principio dell'indipendenza del diritto d'autore, per il quale un'opera deve essere protetta secondo le leggi vigenti nel Paese in cui viene riprodotta.

Trattato sul Diritto d'Autore (WCT)

Ginevra (20 dicembre 1996)

Articolo 1

Rapporto con la Convenzione di Berna

1. Il presente trattato è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche concluso fra Parti contraenti che sono paesi dell'Unione istituita dalla Convenzione. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato, salvo alla Convenzione di Berna, e lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi nascenti da altri trattati.
2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci che incombono alle Parti contraenti in forza della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

Articolo 1

Rapporto con la Convenzione di Berna

3. Per «Convenzione di Berna» si intende la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con l'Atto di Parigi del 24 luglio 1971.
4. Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all'annesso della Convenzione di Berna.

Articolo 2

Oggetto della protezione del diritto d'autore

La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

Articolo 3

Applicazione degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna

Ai fini della protezione contemplata dal presente trattato le Parti contraenti applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna.

Articolo 4

Programmi per elaboratore

I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore.

Articolo 5

Compilazione di dati (banche dati)

Le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il materiale stesso e non pregiudica i diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale contenuti nella compilazione.

Articolo 6

Diritto di distribuzione

1. Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.
2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l'esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell'autore.

Articolo 7

Diritto di noleggio

1. Gli autori di

- i) programmi per elaboratore,
- ii) opere cinematografiche,
- iii) opere incluse in fonogrammi, secondo le disposizioni legislative delle Parti contraenti, hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- i) ai programmi per elaboratore che non costituiscano l'oggetto essenziale del noleggio;
- ii) alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio a scopo di lucro non abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione.

Articolo 7

Diritto di noleggio

3. In deroga al paragrafo 1, la Parte contraente che al 15 aprile 1994 applicava un sistema di equa remunerazione degli autori per il noleggio di copie delle loro opere fissate in fonogrammi e lo applica tuttora, può mantenerlo in vigore purché il noleggio di dette opere non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli autori.

Articolo 8

Diritto di comunicazione al pubblico

Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 *bis*, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 *ter*, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 *bis*, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Articolo 9

Durata della protezione delle opere fotografiche

Per quanto attiene alle opere fotografiche, le Parti contraenti non applicano l'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di Berna.

Articolo 10

Limitazioni e eccezioni

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
2. Le Parti contraenti, nell'applicare la Convenzione di Berna, circoscrivono le limitazioni o le eccezioni di cui sopra a taluni casi speciali che non contrastino con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Articolo 11

Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche utilizzate dagli autori nell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna, allo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro opere, atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati per legge.

Articolo 12

Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

1. Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sotto indicati sapendo (ovvero, ai fini dei rimedi civili, dovendo ragionevolmente sapere) che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna:
 - i) rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti senza previo consenso;
 - ii) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere o comunicare al pubblico, senza previo consenso, opere o copie di opere ben sapendo che sono state sottratte o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti senza previo consenso.

Articolo 12

Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

2. Ai sensi del presente articolo, per «informazioni sulla gestione dei diritti» si intende qualunque informazione che identifichi l'opera, l'autore, il titolare di qualsiasi diritto sull'opera, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'opera e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche uno soltanto di questi elementi di informazione figuri su una copia dell'opera o compaia in una qualche comunicazione al pubblico ad essa relativa.

Articolo 13

Efficacia temporale

Le Parti contraenti applicano l'articolo 18 della Convenzione di Berna a ogni forma di protezione prevista dal presente trattato.

Articolo 14

Applicazione dei diritti

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente trattato.
2. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

Articolo 15

Assemblea

1. a) Le Parti contraenti hanno un'Assemblea.

b) Ciascuna Parte è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'Assemblea può chiedere che l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito «OMPI») fornisca l'assistenza finanziaria necessaria per agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.

Articolo 15

Assemblea

2. a) L'Assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione del presente trattato.
b) L'Assemblea esercita le funzioni assegnatele dall'articolo 17, paragrafo 2, concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.
c) L'Assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.
3. a) Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.
b) Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in luogo e vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, quando uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

Articolo 15

Assemblea

4. L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI.
5. L'assemblea adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al *quorum* e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per adottare le varie decisioni.

Articolo 16

Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale svolge i compiti amministrativi discendenti dal trattato stesso.

Articolo 17

Requisiti per l'adesione

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.
2. L'Assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiara competente per la materia ivi disciplinata e la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri quando sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare Parte del presente trattato.
3. La Comunità europea, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la Conferenza diplomatica che ha adottato il trattato stesso, è Parte del presente trattato.

Articolo 18
Diritti e obblighi

Articolo 19
Firma

Articolo 20
Entrata in vigore

Articolo 21
Data effettiva di adesione

Articolo 22
Esclusione di riserve

Articolo 23
Denuncia

Articolo 24
Lingue

Articolo 25
Organo depositario

Trattato sulle Interpretazioni ed
Esecuzioni e sui Fonogrammi
(WPPT)

Ginevra (20 dicembre 1996)

Stipulato dalle Parti contraenti:

Al fine di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi

Riconoscendo:

- la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici,
- quanto profondamente incidano sulla produzione e sull'utilizzazione delle esecuzioni e dei fonogrammi lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione

La distinzione in due trattati usata dall'OMPI riproduce quella esistente tra

- la Convenzione di Berna: dedicata alla tutela del diritto d'autore; e
- la Convenzione di Roma: dedicata alla tutela dei diritti connessi;

delle quali i due trattati WIPO (WCT e WPPT) sono un aggiornamento necessario dopo la rivoluzione operata nel campo della creatività con l'avvento del digitale.

Decisione del Consiglio della Comunità
Europea del 16 marzo 2000 n. 278,
relativa all'approvazione del trattato dell'OMPI
sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.
Direttiva 2000/278/CE

(Gazzetta ufficiale n. L 089 del 11/04/2000)

Articolo 1

1. Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) è approvato in nome della Comunità per le materie di sua competenza.
2. Il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) è approvato in nome della Comunità per le materie di sua competenza.
3. I testi dei trattati sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare gli strumenti di ratifica presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere dalla data entro cui gli Stati membri dovranno dare esecuzione alle necessarie misure adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio per adeguare la normativa comunitaria in vigore agli obblighi derivanti dal WCT e dal WPPT.

Articolo 3

1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità alle sessioni delle assemblee previste dal WCT e dal WPPT.
2. In tutte le materie di competenza della Comunità, nelle assemblee del WCT e del WPPT la Commissione negozia in nome della Comunità ai sensi delle norme applicabili del trattato CE, in particolare l'articolo 300 (che regola, in via generale, la procedura per la conclusione di accordi internazionali da parte della comunità ad eccezione di quelli conclusi nel quadro della politica monetaria e della politica commerciale comune).
3. La posizione che la Comunità può prendere in seno alle assemblee è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio.

La successiva Direttiva 2001/29/CE “Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” è riuscita a bilanciare due evidenti necessità:

- quella di adattare la legislazione del diritto d’autore agli sviluppi tecnologici e al “digital market”
- quella di importare le principali obbligazioni internazionali derivanti dai trattati WIPO.

Ideazione e consulenza: Lucia Marchi
Realizzazione: Marialaura Pulimanti
Elaborazione grafica: Marco Massaroni
Musica: Nerio Poggi